



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FIUME
Già CLUB ALPINO FIUMANO

1885 - 1985 CENTENARIO DI FONDAZIONE

STATUTO

DELLA SEZIONE DI FIUME

Approvato nell'assemblea del 21/05/2022 in Orvieto

*Approvato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.
con atto n. 33 del 18/06/2022*

STATUTO DELLA SEZIONE DI FIUME DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

È costituita, con sede legale in Borca di Cadore (BL) località malga Durona presso il rifugio Città di Fiume l'Associazione denominata

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI FIUME - ETS

già Club Alpino Fiumano, fondato a Fiume nel 1885 e divenuta Sezione del Club Alpino Italiano nel 1919. Essa riunisce idealmente i Soci di origine fiumana, giuliana e dalmata sparsi per l'Italia e all'estero, i loro discendenti, amici e simpatizzanti, con l'intento di proseguire l'opera svolta in passato in favore dell'alpinismo.

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Veneto del Club Alpino Italiano. L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione non ha una definita circoscrizione territoriale e, come tale, si inquadra quale "sezione particolare" ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto CAI.

L'emblema dell'Associazione è il tricolore fiumano a strisce orizzontali cremisi, oro e indaco con al centro un'aquila bicipite, sormontata da una corona, le cui teste sono volte ad est e che con le zampe sorregge un'anfora dalla quale scorre l'acqua e che sormonta la scritta "indeficienter", vessillo che simboleggia l'identità fiumana, il senso d'appartenenza, la storia e la cultura della città; lo stendardo reca su campo blu nel centro lo stemma del C.A.I. e la scritta Club Alpino Italiano Sez. di Fiume e nell'angolo a sinistra in altro il tricolore verde, bianco e rosso e in quello a sinistra in basso il tricolore cremisi, oro e indaco. La bandiera dell'Associazione deve sempre essere esposta, assieme a quella italiana, sui pennoni del rifugio Città di Fiume.

La storica denominazione "Club Alpino Fiumano" e l'emblema sociale in essere fino al 1919 costituiscono patrimonio immateriale ed inalienabile dell'Associazione.

Art. 2 – Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 – Scopi e attività

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, operando nel richiamo alle sue origini storiche, nel persistente legame con le terre d'origine, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla programmazione, organizzazione e gestione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ad al recupero di vittime;
- i) alla pubblicazione della rivista sezionale "Liburnia" della quale è editrice e proprietaria.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali. Sono vietate tutte le altre attività.

Titolo II **SOCI**

Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci

Con l'ammissione, il Socio si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione, le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché la normativa statutaria e regolamentare del Club Alpino Italiano.

I diritti e doveri dei Soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano e dallo Statuto della Sezione.

Art. 5 – Soci

I Soci della Sezione sono di diritto Soci del Club Alpino Italiano e sono inquadrati secondo quanto stabilisce l'art. 6 del suo Statuto nelle seguenti categorie:

- a) benemeriti,
- b) ordinari,
- c) familiari,
- d) giovani.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Possono essere iscritti alla Sezione, in qualità di Soci aggregati, i Soci di altre Sezioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento generale del CAI.

I Soci aggregati, se maggiorenni, possono accedere alle cariche sociali della Sezione solo se non rivestono ruoli istituzionali presso le Sezioni di appartenenza; hanno

diritto al voto alle Assemblee sezionali con la sola esclusione dell'elezione del Delegato sezionale.

Qualora un Socio aggregato venga eletto alla carica di Presidente della Sezione, sarà tenuto, all'atto dell'accettazione della carica, ad assumere la figura di Socio ordinario.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 – Ammissione

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione,

completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota sociale annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Il Socio aggregato dovrà versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea della Sezione.

Le somme previste dai commi b), c) e d) che precedono, devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale né usufruire dei servizi sociali né ricevere pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dei sistemi informatici in dotazione alla sede del C.A.I.. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 – Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento dal Club Alpino Italiano; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di trasferire la propria iscrizione presso qualsiasi altra Sezione del Club Alpino Italiano. Il trasferimento, da una Sezione all'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede del C.A.I. ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano e della Sezione, nonché alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONE

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti,
- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione: essa è costituita da tutti i Soci ordinari, familiari ed aggregati.

Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b) elegge il Presidente;
- c) elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- d) elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- e) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- f) approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- g) delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- h) delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- i) delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- j) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- k) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 15 giugno, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia presentata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale o del Comitato Direttivo Regionale del Club Alpino Italiano, del Collegio dei Revisori della Sezione, oppure da almeno un decimo dei Soci della Sezione, compresi i Soci aggregati.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con pubblicazione dell'avviso sul sito ufficiale della Sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai Soci a mezzo posta ordinaria o certificata o via e-mail almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione assembleare.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari, familiari e aggregati, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

Il diritto di voto nelle assemblee sezionali è attribuito ai soci maggiorenni, e potrà essere riconosciuto anche ai soci minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club alpino italiano compete ai soli soci maggiorenni, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento-

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di persona o per delega di almeno della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo l'orario fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, composta da almeno due Soci nominati dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal

computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni acquistano efficacia soltanto dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche con la loro pubblicazione sul sito della Sezione e sulla rivista della Sezione Liburnia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – *Composizione e funzioni*

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di 6 Consiglieri più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, oltre che in presenza, anche totalmente o parzialmente online.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

1. convoca l'Assemblea dei Soci;
2. propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
3. nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
4. redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
5. pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
6. adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
7. delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
8. cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
9. delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
10. delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
11. delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
12. nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;

13. delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
14. cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vicepresidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario che possono essere anche scelti tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo specifico caso, non hanno diritto al voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare dandone un preavviso di almeno quindici giorni, al Tesoriere della Sezione.

Art. 20 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni. Sono tutti rieleggibili anche più volte, ad eccezione del Presidente la cui durata in carica può essere rinnovata solo una volta, con possibilità di rielezione dopo almeno un anno di interruzione.

I consiglieri, invece, si rinnovano in ragione di un terzo per ciascun anno sociale, decadono dalla carica dopo un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 2 (due) riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Gli eletti alle cariche sociali, giunti al termine del loro mandato, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Qualora venga a mancare la metà dei componenti originari del Consiglio Direttivo, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti, entro il termine di trenta giorni.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti convoca entro quindici giorni l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi nei trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 21 – Convocazione

Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del Club Alpino Italiano, i Soci che fanno parte degli Organi centrali ed anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta ogni quattro mesi, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano per iscrizione al CAI, oppure a richiesta di un terzo dei consiglieri, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 – *Compiti e nomina del Presidente*

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale ed assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) in caso di urgenza adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica di quest'organo nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione deve aver maturato, al momento dell'elezione, un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – *Compiti del Tesoriere*

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione e firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – *Compiti del Segretario*

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 – *Composizione e durata*

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

È costituito da almeno tre componenti, Soci maggiorenni ordinari, familiari o aggregati, con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge tra i propri componenti effettivi il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci. È compito dei Revisori dei conti:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione;
- c) la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 cd. "Codice del Terzo Settore", esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali, i Soci maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti alla sezione da almeno due anni;
- b) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;

- c) siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- d) siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano e dallo Statuto della Sezione.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano, o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le sue strutture centrali o periferiche.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico con pubblicazione sul sito ufficiale della Sezione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Da esso devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

La Sezione non è soggetta a scioglimento qualora il numero dei Soci dovesse scendere al di sotto del limite minimo di 75 iscritti.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e gli Organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 21/05/2022